

COMUNE DI FRASSINETO PO

PARTE 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI FRASSINETO PO E' L'ENTE AUTONOMO LOCALE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' IN TUTTI I SUOI ASPETTI E TUTELA TUTTI I SUOI INTERESSI SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO.

02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA ATTRAVERSO I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRASSINETO PO E' COSTITUITO DA TUTTI GLI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) INDICATI NELLE MAPPE CATASTALI COMPRENDENTI N. 31 FOGLI.

02. LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FRASSINETO PO MISURA KMQ. 29,0597 , DI CUI KMQ. 24,24782 REGOLARMENTE CENSITI.

03. ESSO E' ATTRAVERSATO IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA DAL FIUME PO E DALLA CONFLUENZA DEL FIUME SESIA.

04. LUNGO PARTE DEL CORSO DEL FIUME PO E' STATO ISTITUITO IL PARCO FLUVIALE DEL PO.

05. IL TERRITORIO COMUNALE CONFINA A NORD CON I COMUNI DI CASALE MONFERRATO EDI BREME (PROVINCIA DI PAVIA), AD EST CON I COMUNI DI VALMACCA E DI TICINETO, A SUD CON IL COMUNE DI BORGO SAN MARTINO ED A OVEST ANCORA CON IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO.

ART. 03

01. I BENI COMUNALI DI PROPRIETA' COMUNALE SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI ED IN BENI PATRIMONIALI.

02. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE (TERRENI E FABBRICATI) SONO GESTITI ED AMMINISTRATI SECONDO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN PROPOSITO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. TUTTI I BENI COMUNALI (IMMOBILI E MOBILI) DEVONO ESSERE ELENCATI E DESCRITTI IN APPOSITI REGISTRI INVENTARI.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE TUTELA E SVILUPPA LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE, CULTURALI, ECONOMICHE, SOCIALI, PRESENTI NEL SUO TERRITORIO, PER ASSICURARE ALLA COLLETTIVITA' UNA QUALITA' DELLA VITA PROGREDITA. ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DI LIBERTA' E DI PARI DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA.

02. CONSEGUENTEMENTE MIRA A REALIZZARE:

A) L'ORDINATA CONVIVENZA SOCIALE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI;

B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO GEOGRAFICO;

C) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE NELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA ATTRAVERSO LE FORME DI ASSOCIAZIONE ECONOMICA

E DI COOPERAZIONE;

D) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA DELLA PERSONA UMANA CHE CONSENTA DI AFFRONTARE E RISOLVERE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO;

E) IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO E LO SVILUPPO DEI MEZZI DI APPRENDIMENTO.

03. L'ENTE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA VITA PUBBLICA.

04. IL COMUNE NELLA SUA ATTIVITA' SI RICHIAMA AI VALORI DELLE VICENDE STORICHE DEL PASSATO PER TRARNE MOTIVO DI CRESCITA MORALE E CULTURALE, CERCANDO DI PERPETUARE E SVILUPPARE I PRINCIPI TRADIZIONALI CHE SONO STATI ALLA BASE DEL PROGRESSO CIVILE, MORALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA' FRASSINETESE.

ART. 05

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

01. L'ATTIVITA' DI GOVERNO ATTRIBUITA AL COMUNE SI ATTUA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO IMPRONTATI A PRINCIPI DI COOPERAZIONE, COMPLEMENTARITA' E DI COLLABORAZIONE NELLE DIVERSE SFERE DI COMPETENZA.

03. IL COMUNE CONCORRE IN MODO AUTONOMO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE SECONDO LE VIGENTI LEGGI E PROVVEDE PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO ATTUAZIONE AVVALENDOSI ANCHE DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI, CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

04. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO E COLLABORANO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE COMUNE NEI

SETTORI: ECONOMICO, AGRICOLO, ARTIGIANALE, COMMERCIALE, TURISTICO E SPORTIVO.

05. PER LA GESTIONE DELLE SUDETTE ATTIVITA' ED OPERE IL COMUNE D'INTESA CON LA PROVINCIA, PUO' ADOTTARE FORME GESTIONALI DEI SERVIZI PUBBLICI PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 06

SEDE COMUNALE

01. LA SEDE DEL COMUNE DI FRASSINETO PO HA LUOGO NEL MUNICIPIO, UBICATO IN PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 06 , NEL CONCENTRICO DELL'ABITATO.

02. NELLA SEDE RISIEDONO DI NORMA TUTTI GLI UFFICI COMUNALI, GLI ORGANISMI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI EDI TUTTI GLI ATTI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE.

04. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO, COME PURE LA GIUNTA POSSONO ANCHE RIUNIRSI IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 07

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DEL MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 08

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI FRASSINETO PO SI IDENTIFICA NEGLI ATTI NEL DOCUMENTO E NEL SIGILLO CON IL NOME DI FRASSINETO PO CON LO STEMMA CHE SARA' NELLA FOGGIA IN USO NEL COMUNE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, CON LA PRESENZA DEL SINDACO O DI CHI NE FA LE VECI, PUO' ESSERE ESIBITO IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA IN USO NEL COMUNE.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI E CIO' SOLO ECCEZIONALMENTE - SONO DISCIPLINATI DA APPOSITE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE.

TITOLO 01 ORGANI ELETTIVI

ART. 09

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA' DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

DI TUTTA L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI OPERATIVI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUITO IN CONFORMITA' DELLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. DURA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO ORGANO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, ALL'ADOZIONE GLI ATTI E PROVVEDIMENTI URGENTI ED IMPROROGABILI DI COMPETENZA.

ART. 11

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLA LEGGE EMANA ATTI FONDAMENTALI, PROVVEDIMENTI PROGRAMMATICI, ATTI GENERALI ED ESSENZIALI, DIRETTI COMPLESSIVAMENTE A LEGITTIMARE IL CONSEGUENTE ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.
02. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI UNIFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.
04. ESSO IMPRONTA LA SUA AZIONE COMPLESSIVA AI PRINCIPI DI PUBBLICITA' TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'EFFICIENZA E LA IMPARZIALITA' DELL'ENTE.
05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DI INDIRIZZO PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO DI ESSA CON QUELLA PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.
06. DISPONE INOLTRE L'ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' PER PARTICOLARI ATTI DI GOVERNO DI GESTIONE ADOTTATI DALLA GIUNTA COMUNALE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI CHE SONO STATI FISSATI.

ART. 12

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32/2 LETTERA B DELLA LEGGE 142/90 .
03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E DI NORMA NE PRESIEDE LE SEDUTE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, IN CASO DI DIMISSIONI DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
05. POSSONO ESSERE INDIVIDUATE PERSONE NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CHIARA E PROFONDA ESPERIENZA TECNICA E PROFESSIONALE E CHIAMATE DI VOLTA IN VOLTA AD ESPRIMERE PARERI DI CARATTERE CONSULTIVO SU MATERIE DI PARTICOLARE COMPETENZA.
06. DELLA PARTECIPAZIONE DI PERITI ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE DATA CONOSCENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL TESTO DELL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 13

COMMISSIONI CONSIGLIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI

PERMANENTI O TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE ALLE LORO RIUNIONI A PARTECIPARE, SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, ASSOCIAZIONI POLITICHE ECONOMICHE, RELIGIOSE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

05. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMUNALI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE DA INDIVIDUARE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI A LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI POTERI RICHIESTI NELLE VARIE MATERIE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI, INDAGINI RICERCHE ED ELABORAZIONE DELLE PROPOSTE.

ART. 15

CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI TRA QUELLI DI LISTA E QUELLI INDIVIDUATI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA PRESENTAZIONE E DIVENTANO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE DEGLI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LIBERA RICHIESTA.

03. AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO SI INTENDE PER GIUSTO PROCEDIMENTO QUELLO PER CUI L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO SIA SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ISTRUTTORIA CORREDATA DAI PARERI TECNICI, CONTABILI E DI LEGITTIMITA' ED ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE.

04. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA, IN PARTICOLARE SOTTOFORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE, SOTTOSCRITTA DA ALMENO 03 CONSIGLIERI COMUNALI.

05. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DELLE RICHIESTE DI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI ALL'ESAME DEL CONSIGLIO E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI E DELL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

06. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA.

ART. 17

GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI. LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 18

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA SUA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELL'EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA,

LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA
DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE,
RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 20

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI
NOMINATI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE
STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI
PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI E CONSIGLIERI DELEGATI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE
DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 22

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA
DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO
ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA
COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON
PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICA LO
SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO
ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE
COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E
DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI
DI GOVERNO:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI
PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA
SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL
SEGRETARIO COMUNALE;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI
PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO
COMUNALE;
- D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON I GRUPPI,
LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
- F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE RISERVATE;
- G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELLA
APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
H) PROPONE CRITERI GENERALI ED IL PIANO DI RIPARTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI SALVO LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O COME CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONI DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATO AD ALTRO ORGANO.

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;

Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI PRELIEVO DAI FONDI DI RISERVA;

R) REGOLAMENTA L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA (VEDI ARTT. 08 COMMA 03) E DEL GONFALONE;

S) FISSA I LIMITI DELLE SPESE A CALCOLO.

04. LA GIUNTA COMUNALE, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARS E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 23

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE QUALIFICATE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI DELLO STATO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UN FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED

APPREZZAMENTI SU PERSONE IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO.

ART. 24

IL SINDACO

01. IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA ED AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L' ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL' UFFICIO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL' ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L' ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L' ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL' ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL' INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA IN COMUNE ACCORDO CON LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE A SECONDA DELLE COMPETENZE;
- H) PUO' CONCLUDERE, SE DELEGATO DALLA GIUNTA, ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

- L) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- M) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- N) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLE COMPETENZE DEL COMUNE;
- O) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA;
- P) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- Q) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI, IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) COORDINA NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI ARMONIZZARE L'APPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- S) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- T) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA DIRETTIVA AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 27

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SENTITI I CAPIGRUPPO E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DAL 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARE E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE, SULLA BASE DI APPOSITO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA;
- E) HA POTERI DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA CASA DI RIPOSO, AD UNO O PIU' ASSESSORI NONCHE' A CONSIGLIERI COMUNALI;
- F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) ADEMPIE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI I SERVIZI STATALI IN CONFORMITA' DELLE VIGENTI LEGGI DELLO STATO.

ART. 28

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.
- 02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI, DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 29

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

- 01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE

FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E' DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO,

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 31

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.
02. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO DANDONE COMUNQUE COMUNICAZIONE AL SINDACO.
03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA, SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.
03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.
05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.
06. RICEVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E NE CURA LA TRASMISSIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 34

VICESEGRETARIO OMISSIS.

CAPO 02

UFFICI

ART. 35

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
 - B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
 - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
 - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 36

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 37

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 38

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA',

OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE DI CIASCUN SERVIZI DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONALE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA DI ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 39

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI, VIENE SCELTA QUANDO RICORRONO I SEGUENTI PRESUPPOSTI:

- A) MODESTA DIMENSIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL SERVIZIO;
- B) INOPPORTUNITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL RICORSO AD ALTRE FORME DI GESTIONE CONSENTITE DALLA LEGGE.

ART. 40

AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 41

ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE

ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 42

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 43

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

ART. 44

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA, L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL

PERSONALE, GARANTISCE, LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 45

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 46

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 47

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL COMUNE PRIVILEGIA L'ISTITUZIONE DI FORME DI GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE INTERCOMUNALE, DA REALIZZARSI CON COMUNI DELLA SUBAREA E, CON I QUALI GIA' GESTISCE IL PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE SOTTO FORMA DI CONSORZIO.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 48

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE, IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLA SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 49

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE, D'IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

04. IL REVISORE PER MEGLIO ESPLETARE LE SUE FUNZIONI POTRA', SENTITO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE, AVVALERSI DELL'OPERATO DI COLLABORATORI, DEL QUALE COMUNQUE RISPONDERA' A TUTTI GLI EFFETTI.

ART. 50

CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTA;

D) L' ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

PARTE 02

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

FORME ASSOCIATIVE

ART. 51

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L' ATTIVITA' DELL' ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D' INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 52

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L' ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L' ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E DI ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 53

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L' ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL' ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE, OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 52 , DEVE PREVEDERE L' OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L' ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE E AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 54

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI E IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELL'ORGANO CHE NE HA COMPETENZA E CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 55

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE NONCHE' LE COOPERATIVE ATTRAVERSO:

A) INCENTIVAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO O ECONOMICO FINANZIARIE;

B) INFORMAZIONE SUI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE;

C) CONSULTAZIONI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DEI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 56

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DEI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARNE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INViate, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI E LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO IL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO GLI STESSI TERMINI DEL PRECEDENTE COMMA, DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, ENTRO GLI STESSI TERMINI DEI COMMII PRECEDENTI, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LE PETIZIONI E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROCEDIMENTO.

ART. 57

ISTANZE

01. I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 58

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE E PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE.

05. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

06. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 59

PROPOSTE

01. ALMENO 1/3 DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO COMUNALE, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 02

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 60

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 66 , L' ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L' AMMINISTRAZIONE E' TRAMITE L' ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.
02. I RELATIVI CRITERI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 61

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LA ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL' ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL' ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 62

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO IL POTERE DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.
02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI RICONOSCIUTI AI SENSI DI LEGGE, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L' ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.
03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO.
04. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 63

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

ART. 64

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I

RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

ART. 65

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE INIZIATIVE AUTONOME AL FINE DI PROMUOVERE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.
02. TALI ORGANISMI POSSONO ESSERE COSTITUITI ASSUMENDO A BASE L'INTERESSE DIRETTO DELLE PROFESSIONI, DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE ED ARTIGIANE, DEGLI IMPRENDITORI, DEI COMMERCianti, DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO.
03. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VORRA' LORO SOTTOPORRE.
04. I PARERI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO; LE MODALITA' E I TERMINI DI PRESENTAZIONE SARANNO FISSATI DAL REGOLAMENTO.
05. LA GIUNTA COMUNALE VALUTA L'IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEGLI ARTT. DI PARTECIPAZIONE.

ART. 66

INFORMAZIONI SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE ADOZIONI DI ATTI CHE INCIDONO SULLA SITUAZIONE GIURIDICA DEI SOGGETTI, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI ADOTTATE.
02. L'INFORMAZIONE E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI PIANI URBANISTICI, DI OPERE PUBBLICHE DI RILEVANTE INTERESSE, D'USO DEL SUOLO, DI FORMAZIONE DI PIANI COMMERCIALI ED IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L'AMBIENTE.
03. OGNI PROVVEDIMENTO CHE RIGUARDA SITUAZIONI GIURIDICHE DEGLI AMMINISTRATI DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA MEDIANTE COMUNICAZIONE DIRETTA, ILLUSTRANDO LE RAGIONI DEL PROVVEDIMENTO STESSO.
04. GLI ARGOMENTI DI CUI AL SECONDO COMMA DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE DI MANIFESTI E DISCUSSI IN PUBBLICHE RIUNIONI PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE.
05. IL COMUNE NELLA SUA ATTIVITA' SI SFORZA DI PORTARE TEMPESTIVAMENTE A CONOSCENZA DELLA POPOLAZIONE TUTTI QUEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E QUELLE INIZIATIVE RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE DI RILIEVO IN MODO PRECISO E DETTAGLIATO UTILIZZANDO OGNI MEZZO DI INFORMAZIONE RITENUTO OPPORTUNO.

ART. 67

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE DI USO LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE, PREVIA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-

ECONOMICO, POLITICO, CULTURALE, SPORTIVO ED EDUCATIVO DELLE
COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PER POTER USUFRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE
DEBONO FARNE RICHIESTA, PRESENTARE OLTRE LA DOMANDA LO
STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 68

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI
ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE. AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI
DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA
LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI
CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE: IL 33% DEL CORPO
ELETTORALE; IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA, NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI
AMMISSIBILITA', I TEMPI LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE
MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 69

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL
SINDACO IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI
INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RICEVIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE
DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IL REFERENDUM NON E' VALIDO SE NON
VOTA IL 50% PIU' UNO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE
ELETTORALI.

ART. 70

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO
AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE
GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE
DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI
DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI
RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO
DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO
DI COPIE.

04. IL SINDACO HA IL POTERE DI DICHIARARE TEMPORANEAMENTE E

MOTIVATAMENTE SEGRETI, PER MOTIVI ATTINENTI ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI O IMPRESE, ATTI O DOCUMENTI NON SOTTRATTI ALL' ACCESSO.

ART. 71

DIRITTO D'INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. LA LEGGE 241 FA PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO ED IL COMUNE LA FA APPLICARE.

03. IL COMUNE INFORMA E DETTAGLIA AI CITTADINI SUGLI ATTI DEI SERVIZI EROGATI, IN RELAZIONE ALLA CONTRIBUZIONE DEI CITTADINI, AGLI STESSI ED AL LIVELLO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA APPLICATA.

04. OGNI TRIENNIO IL COMUNE ELABORA UNO STUDIO DI CONFRONTO FRA I COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI NEI COMUNI LIMITROFI.

05. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI PER ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

06. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

07. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO D'INFORMAZIONE.

08. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 72

LA CONFERENZA DEI SERVIZI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE MAGGIO UNA CONFERENZA DEI SERVIZI LOCALI D'INTESA CON LE ASSOCIAZIONI OD I RAPPRESENTANTI DEGLI UTENTI, DEGLI AGRICOLTORI, DEI COMMERCianti, DEI LAVORATORI SINGOLI OD ASSOCIATI, DELLE VARIE ORGANIZZAZIONI LOCALI.

02. LA CONFERENZA DEI SERVIZI AVVIATA DAL SINDACO, CHE ANCHE LA CONCLUDE, FA IL BILANCIO DELL'ANDAMENTO, DELLA QUALITA', DELLA QUANTITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI SERVIZI FORMULANDO IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI STESSI.

03. I PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA POSSONO PURE FARE PROPOSTE, FORMULARE VALUTAZIONI, DARE SUGGERIMENTI VOLTI IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

04. LE RISULTANZE DELLA CONFERENZA SONO FATTE PROPRIE DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PER LE EVENTUALI DECISIONI IN MERITO.

05. APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO PREVEDERA' LA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA.

ART. 73

ENTE SOCIO-ASSISTENZIALE

01. IL COMUNE INTENDE SVOLGERE UN'EFFICACE OPERA DI ASSISTENZA GERIATRICA ATTRAVERSO IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUENDA CASA DI RIPOSO IN FASE DI ALLESTIMENTO NEI LOCALI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE.
02. APPOSITO REGOLAMENTO DEFINIRA' IN TUTTI I SUOI ASPETTI L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO CHE SARA' UN ELEMENTO FONDAMENTALE E DI SUPPORTO ALL'OPERA DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL'INTERA COMUNITA'.

ART. 74

RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELLA PERSONA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE IL VALORE DI OGNI PERSONA DAL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE E SI IMPEGNA A PROMUOVERE INIZIATIVE ATTE AD ESPRIMERLE CONCRETA SOLIDARIETA' INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE CONDIZIONI FISICHE O PSICHICHE, ECONOMICHE E SOCIALI, DALLA SUA RAZZA E DALLA SUA ETA'; UTILIZZANDO A TAL FINE ANCHE LE FORZE DEL VOLONTARIATO, SPECIFICATAMENTE IMPEGNATE NEI VARI MOMENTI ED ASPETTI DELLA VITA UMANA.

ART. 75

CHIESA PARROCCHIALE

01. IL COMUNE RICONOSCE L'IMPORTANZA E IL VALORE MORALE E RELIGIOSO DELLA PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO ERETTA NEL COMUNE DI FRASSINETO PO FIN DAL 1454 E NEL PIU' RIGOROSO RISPETTO DEI SINGOLI CAMPI D'AZIONE, IL CIVILE PER IL COMUNE ED IL RELIGIOSO PER LA CHIESA, INTENDE PROMUOVERE E MANTENERE CORRETTI RAPPORTI DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE NEL COMUNE INTERESSE DI CREARE LE CONDIZIONI PER UN ORDINATO PROGRESSO IN TUTTI I SETTORI DELLA VITA COMUNITARIA ED IN PARTICOLARE L'AFFERMAZIONE E LO SVILUPPO DELL'EDUCAZIONE CIVILE E RELIGIOSA.

ART. 76

TOPONOMASTICA COMUNALE

01. LA DENOMINAZIONE DELLE VIE E STRADE COMUNALI RESTA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.
02. SARA' POSSIBILE VARIARE O SOSTITUIRE ALCUNE DENOMINAZIONI STRADALI RITENUTE NON PIU' AGGIORNATE, ATTRIBUIRE AD ARTERIE STRADALI ANCORA PRIVE DI DENOMINAZIONE NOMI NUOVI.
03. NELLA SCELTA DEI NUOVI NOMI L'AMMINISTRAZIONE PRIVILEGERA' I NOMI DI PERSONAGGI ILLUSTRI DEL PAESE O FATTI SIGNIFICATIVI CHE HANNO FATTO LA STORIA DI FRASSINETO PO.
04. IL COMUNE FAVORIRA' IL MANTENIMENTO DELLE DENOMINAZIONI LOCALI CHE INDIVIDUANO LE REGIONI AGRICOLE CHE COMPONGONO IL TERRITORIO COMUNALE, COME VALIDO ELEMENTO DI CONOSCENZA DELLA TRADIZIONE

LOCALE AGRICOLA.

ART. 77

STRUTTURE AGRARIE

01. IL COMUNE RIVOLGE PARTICOLARE ATTENZIONE AL MANTENIMENTO IN VITA DELLE STRUTTURE AGRARIE ESISTENTI CHE HANNO CONSENTITO UNO STRAORDINARIO PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE NEL CAMPO AGRICOLO CHE SONO ANCORA OGGI ALLA BASE DI UNA RAZIONALE ATTIVITA' AGRICOLA DEL PAESE.

02. DARA' IL SUO CONTRIBUTO DI ASSISTENZA EDI COLLABORAZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL CONSORZIO IRRIGUO DI FRASSINETO PO, ENTE PRIVATO CON IL SUO IMPORTANTE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE INTERESSANTE L'INTERO TERRITORIO COMUNALE ISTITUZIONE PIU' CHE SECOLARE CHE HA SVOLTO UN RUOLO FONDAMENTALE DI SOSTEGNO E DI INCREMENTO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA LOCALE.

ART. 78

AGRICOLTURA

01. PER TUTTI I PROBLEMI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA DELLA ZONA QUALI COLTIVAZIONI FORAGGERE, CEREALICOLE, ORTOFRUTTICOLE, PIOPPETI ECC. IL COMUNE PROMUOVE STUDI ED INIZIATIVE INTESE A DARE INDIRIZZI, INFORMAZIONI, ORIENTAMENTI, ASSICURANDO I CONTATTI CON GLI ORGANI AGRICOLI DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE PER UN RAZIONALE COORDINAMENTO DELLE SINGOLE ATTIVITA' LOCALI ALLO SCOPO DI ASSICURARE PIU' FAVOREVOLI CONDIZIONI DELLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA AGRICOLA, ATTIVITA' PREVALENTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. IL COMUNE SI FA CARICO DI SEGNALARE AGLI ORGANI SUPERIORI STATALI E REGIONALI OGNI QUAL VOLTA SI MANIFESTANO SUL TERRITORIO COMUNALE CALAMITA', SINISTRI, AVENTI NATURALI DANNOSI AL FINE DI CONSENTIRE L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A BENEFICIO DEI CITTADINI COLPITI DA TALI EVENTI.

03. DA INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA E REGOLAMENTA L'USO E L'IMPIEGO DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE LEGGI STATALI ALLO SCOPO DI SALVAGUARDARE LE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 79

MISURA AGRARIA LOCALE

01. LA MISURA LOCALE DEI TERRENI AGRARI E' IL MOGGIA DI FRASSINETO PO. ESSO MISURA MQ. 3351 . L'OTTAVA PARTE DEL MOGGIA COSTITUISCE LO STAIO (MQ. 416,37) E LA DODICESIMA PARTE DELLO STAIO COSTITUISCE LA TAVOLA (MQ. 34,90) .

02. IL COMUNE INTENDE MANTENERE IN VITA TALE MISURA LOCALE, ENTRATA NEL PATRIMONIO CULTURALE AGRICOLO CONTADINO ED A CUI FANNO RIFERIMENTO TUTTI I RAPPORTI ECONOMICI CHE HANNO PER ARGOMENTO LA MISURA DEI TERRENI AGRICOLI.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 80

STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO DEL 33% DEI CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE COMUNICATE IN ASSEMBLEE PUBBLICHE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, I CITTADINI E LE REALTA' POLITICHE E CULTURALI DEL PAESE.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 81

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA

GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 62 DEL PRESENTE STATUTO. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTE ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 82

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN

ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISCIPLINE.

ART. 83

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
04. IL SINDACO EMANA ALTRESI' NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
05. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.
06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 84

NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.
02. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.
04. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.